

Roma, li 4 dicembre '08

- Ai Responsabili di plesso
- Ai Docenti F.S.
- A tutti i Docenti

In considerazione delle nuove disposizioni di legge (L.30/10/n.169- Conversione in legge del Decreto Gelmini), in considerazione delle riflessioni e del lavoro avviato dal Collegio Docenti nell'ambito dello "Sviluppo professionale" già dallo scorso anno scolastico, nel rispetto della libertà didattica dei Docenti ,la scrivente comunica come contributo al percorso decisionale del Collegio stesso in materia di "valutazione degli apprendimenti" quanto segue in allegato, parte integrante della presente circolare.
Con l'augurio di Buon lavoro,

Nota del D.S. sulle modalità di valutazione degli apprendimenti degli Alunni/a.s 2008-2009

1a considerazione: I vincoli normativi

La conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, la Legge 30/10/n. 169, all'Art.3 ci pone l'obbligo di :

"Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

*1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è **sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate** con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.*

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

*2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite **nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.***

*3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, **con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.***

« 3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi" »;

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.

*5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti , **tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni**, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.*

.....

2a considerazione:

Come integrare le nuove disposizioni con la normativa vigente ?(Nuove Indicazioni e Autonomia scolastica)

Si pone la necessità e l'opportunità di considerare i diversi "scenari" socio-culturali, quello territoriale viciniore del contesto cittadino e municipale, quello territoriale Nazionale e quello dell'appartenenza Europea.

IN QUALI TERMINI?

- **il territorio "viciniore"**: in termini di rilevazione della domanda formativa e in considerazione dell'autovalutazione di Istituto e di valutazione degli apprendimenti precedenti;
- **il territorio "nazionale"**: non abbiamo indicazioni e parametri "comuni", come Sistema Nazionale di Valutazione. E' molto probabile la disposizione di una "nuova" scheda ministeriale in tempi brevi. Sono vigenti le Nuove Indicazioni (la progettualità di istituto valuta gli esiti della progettazione attraverso una valutazione continua: preventiva (studio dei punti di partenza) di controllo e successiva (esiti e conseguente nuova progettazione)
- **L'Europa** : con l'individuazione delle 8 aree di competenza :
 1. Numeracy e literacy
 2. Matematica, scienza e tecnologia
 3. Lingue straniere
 4. TIC e uso della tecnologia
 5. Imparare a imparare
 6. Social skills
 7. Capacità imprenditiva
 8. Cultura generale

L'AUTONOMIA SCOLASTICA :

Art. 6 DPR 275/1999

“(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

1. *Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:*
 - a. **la progettazione formativa e la ricerca valutativa;**
 - b. la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 - c. l'innovazione metodologica e disciplinare;
 - d. la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
 - e. la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
 - f. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
 - g. l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. *Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.*
3. *Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci,.....; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca”.*

3a considerazione: COME PROCEDERE?

- **IN TERMINI DI CREDIBILITA' DELLA RELAZIONE EDUCATIVA STABILITA CON GLI ALUNNI E LE LORO FAMIGLIE**
- **IN TERMINI DI CO-RESPONSABILITA' EDUCATIVA NELLA VALUTAZIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI IN ATTO**
- **NELL'ESIGENZA DI CONIUGARE "MISURAZIONE" CON "VALUTAZIONE" DEGLI APPRENDIMENTI**

PROPOSTE OPERATIVE :

- Identificazione di parametri "oggettivi" di rilevazione degli apprendimenti, da concordare nei Consigli di Interclasse insieme alle prove di verifica con valore in decimi;
- Decidere un periodo di "Transizione" (*la valutazione del prima quadrimestre*), sia per rispondere all'esigenza di corretta comunicazione educativa alle Famiglie, sia per "rodare" al meglio il sistema di valutazione interna all'istituto (*Scheda dell'anno scorso con l'affiancamento della valutazione decimale*);
- Costruire un "Sistema misto" (*decimale- con giudizi*) che rispetti contemporaneamente l'esigenza di "misurare oggettivamente" gli apprendimenti e di "valutare globalmente" il livello di maturazione complessivo ed articolato raggiunto dall'Alunno.

Roma, li 4 dicembre '08

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Serenella Presutti